



San Cesario sul Panaro

REGOLAMENTO



Registro comunale per le Associazioni di Promozione sociale

delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28.11.03

Premessa e Definizioni

Il presente Regolamento attua il Comma 2 dell'Art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, di seguito chiamata Legge, recante *“Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge Regionale 7 marzo 1995 n. 10”* nonché le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 26/5/03, *contenente indirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dei Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale.*

Art. 1 **Soggetti iscrivibili**

1. I soggetti iscrivibili al Registro Comunale sono le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio del Comune di San Cesario sul Panaro.

2. Sono esclusi, ai sensi dell'Art. 2, Comma 2 della Legge, i seguenti soggetti:

- partiti politici,
- organizzazioni sindacali,
- associazioni di datori di lavoro,
- associazioni professionali e di categoria,
- associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati,
- circoli privati,
- comitati che non svolgono attività in modo continuativo,
- associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che presentano le caratteristiche formali e sostanziali di cui agli Articoli 2 e 3 della Legge, in relazione a :

A) - Forma giuridica:

- Le associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, devono essere costituite con Atto scritto e dotate di uno Statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'Art. 3 della Legge.
- Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la Scrittura Privata avente data certa è la forma minima del contratto di associazione (Atto costitutivo e Statuto).

La “data certa” del contratto associativo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò, può risultare dallo stesso contratto o da qualsiasi altro documento atto a provarla.

- Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello Statuto e, per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione della legge e del presente Regolamento, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla sua formalizzazione.

- Il Comune può cancellare dal Registro l'associazione che risulti non aver comunicato la perdita di uno o più requisiti di iscrizione di cui agli Artt. 2 e 3 della Legge.

B) - Fini dell'associazione:

- L'associazione deve avere come scopo il perseguimento delle finalità di utilità sociale, indicate all'Art. 2, Comma 1 della Legge e precisamente:
 - a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - f) sviluppo del turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
 - g) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - h) conseguimento di altri scopi di promozione sociale
- L'assenza di scopo di lucro è intesa come divieto di ripartire gli utili tra i soci, con i conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.
- Il perseguimento di fini di lucro è assolutamente vietato anche in forme differite o indirette: attraverso l'associazione né i soci né terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, possono perseguire in alcun modo scopi lucrativi o economici.

C) - Attività dell'associazione:

- Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere conseguito attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori diffusi in cui si può identificare tutta la comunità provinciale;
- L'attività deve essere svolta in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, nonché svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati;
- In casi di "*particolare necessità*", l'associazione può avvalersi di personale retribuito (autonomo o dipendente), anche ricorrendo ai propri soci.

Tale requisito dovrà essere considerato, tenendo conto della realtà concreta e specifica dell'associazione, in relazione all'esigenza di perseguire il fine sociale e di avvalersi di determinate competenze o professionalità per l'espletarsi di una particolare o eccezionale attività.

D) - Statuto:

- Lo Statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'Art. 3 della Legge.
- In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono:

- All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto;

- I soci possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, con esclusione delle organizzazioni del volontariato;
- Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione.

In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo.

Per la validità delle determinazioni di tale organo, vale il principio maggioritario.

Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali: deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), convocazione degli organi collegiali, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 2 **Modalità d'iscrizione**

1. Ai sensi dell'Art. 5, Comma 2 della Legge, il Comune provvede ad iscrivere le associazioni di promozione sociale nel Registro Comunale secondo le seguenti modalità:

- **d'ufficio** quelle associazioni che, già iscritte nei Registri Regionali e provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano da almeno un anno.
- **su richiesta** le associazioni che, pur non essendo iscritte in detti Registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della Legge.

2. La tenuta del Registro Comunale, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati appartenenti al terzo settore no profit approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 31/3/2003, è affidata all'Ufficio Affari Generali.

3. La domanda di iscrizione (**Allegato A**), in regola con la normativa in materia di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione deve essere indirizzata al Sindaco.

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto,
- Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante,

- Relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire,

Le sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e regionale o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

4. Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente competente per materia, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento, il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione. A quest'ultima va trasmessa anche copia delle schede (**Allegato B**) relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.

5. Le associazioni iscritte unicamente al Registro Comunale acquisiscono titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'Art. 5 della Legge, e precisamente acquisiscono titolo a:

- accedere ai contributi erogati dai Comuni,
- accedere a rapporti convenzionati con gli stessi Comuni,
- accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni,;
- accedere alla riduzione dei tributi locali.

Art. 3 **Cancellazione**

1. La cancellazione dal Registro Comunale è disposta con Atto Dirigenziale motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'Associazione interessata e alla Provincia.

2. Cause della cancellazione sono:

- Richiesta della stessa associazione iscritta,
- Riconcontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessari,
- Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida,
- Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

3. Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'Art. 6, Comma 4 della Legge.

Art. 4
Revisione

1. Il Registro Comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

2. La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dall'Amministrazione Comunale, che darà comunicazione dell'esito alla Provincia. Ciascuna provvederà a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei Registri Comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.

Allegato A

[FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA BOLLATA O COMUNQUE REGOLARIZZATA MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI MARCA DA BOLLO]

**Al Sindaco del Comune
di San Cesario sul Panaro
P.zza Roma, 2
41018 San Cesario sul Panaro
(MO)**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente a _____ Via _____, in qualità di
Presidente (o Legale Rappresentante) dell'Associazione _____
(indicare la denominazione per esteso oltre all'eventuale acronimo)
avente sede in _____ P.zza/Via _____ Tel. _____
Fax _____ E-mail _____

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro Comunale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

A tal fine allega alla presente istanza:

- a) copia dell'atto costitutivo (scrittura privata o atto notarile) e dello Statuto;
- b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Associazione;
- d) Per le sezioni locali di Associazioni nazionali, regionali o provinciali la documentazione dell'Organo Centrale competente che attesti l'autonomia della Sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione o statuto di livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a _____ (indicare nominativo e recapito telefonico di un referente)

Distinti saluti

Data _____

Il Presidente
(o il Legale Rappresentante)

***REGISTRO COMUNALE delle Associazioni di Promozione Sociale
DI SAN CESARIO SUL PANARO***

**** SCHEDA RIASSUNTIVA DATI ****

Denominazione dell'Associazione _____

Eventuale sigla o acronimo _____

Via _____ Tel. _____ - Fax _____

E-mail _____ Indirizzo Internet _____

Comune _____ Provincia _____

Presidente o legale rappresentante _____

Data di costituzione formale dell'associazione _____ [1]

Anno di inizio dell'attività effettiva _____

Natura giuridica:

associazione con personalità giuridica

☐

associazione senza personalità giuridica

☐

Forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata

☐

associazione costituita con scrittura privata registrata

☐

associazione costituita con atto notarile

☐

sezione locale di associazione nazionale

(specificare quale) _____

Eventuali strutture gestite [numero e tipologia]: _____

Descrizione dell'attività svolta [in sintesi] _____

N.B. Questa descrizione sintetica, NON E' SOSTITUTIVA della Relazione sull'attività svolta da allegare alla domanda.

Totale aderenti all'Associazione richiedente:

- ▶ persone fisiche n° _____
- ▶ associazioni n° _____

Aderenti che svolgono attività effettiva [2] n° _____

Eventuale personale dipendente n° _____

Eventuali lavoratori autonomi n° _____

Data _____

IL PRESIDENTE
[O LEGALE RAPPRESENTANTE]

NOTE

[1] DATA DELL'ATTO NOTARILE O DELLA SCRITTURA PRIVATA CON LA QUALE È STATA COSTITUITA FORMALMENTE L'ASSOCIAZIONE.

[2] SPECIFICARE IL NUMERO DEI SOCI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE, DI ISTRUZIONE, AMMINISTRATIVE, DI SERVIZIO